SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 155**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 25 giugno 1988.

Misure dirette alla realizzazione di opere di assoluta urgenza in attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. (Ordinanza n. 16/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche nella regione siciliana;

Visto in particolare l'art. 2 di tale provvedimento con il quale, al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e Catania, sono state dichiarate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza talune opere dirette al risanamento ed allo sviluppo della città medesime;

Visto altresì l'art. 3 del medesimo provvedimento, con il quale la realizzazione dei predetti interventi è stata demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale provvede all'attività necessaria anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della norme comunitarie;

Vista l'ordinanza in data 1° marzo 1988, n. 11/Pres., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale sono stati attribuiti all'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e con la quale è stata rinviata a successivi provvedimenti l'individuazione delle direttive generali nonché i programmi di massima e l'eventuale scala di priorità;

Vista l'ordinanza in data 11 luglio 1986, numero 51/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1986, ed in particolare le disposizioni in essa contenute volte all'acquisizione delle aree;

Ritenuta la necessità di estendere le previsioni della ordinanza in data 19 settembre 1987, n. 1/Pres., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987, con la quale sono stati definiti i compiti del capo dell'Ufficio speciale, anche ai succitati interventi;

Vista la convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 con la Italispaca S.p.a., del gruppo Iri-Italstat, aventi ad oggetto l'affidamento in regime di concessione della realizzazione degli interventi da effettuarsi nel territorio delle città di Palermo e Catania ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Ritenuto che per gli interventi di emergenza debba essere assicurata la massima possibile accelerazione delle precedure di realizzazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Al capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri sono estesi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, le attribuzioni ed i compiti di cui all'ordinanza in data 19 settembre 1987, n. 1/Pres.

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la Italispaca S.p.a. ad eseguire gli interventi di assoluta emergenza con procedure straordinarie anche in deroga alle previsioni della convenzione citata in premessa.

Per gli eventuali procedimenti di occupazione delle aree occorrenti, si applicano le procedure di cui all'ordinanza in data 11 luglio 1986, n. 51/219/ZA.

I provvedimenti di occupazione ed accesso sono emessi dal capo dell'Ufficio speciale.

Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nelle more del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, è autorizzata la consegna provvisoria sotto la riserva di legge.

Art. 3.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta previste dalla legislazione statale e regionale vigente, ivi compresi quelli di cui agli articoli 82 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il concessionario Italispaca S.p.a. rimette copia dei programmi esecutivi alla regione Sicilia dandone contestualmente espressa comunicazione all'Ufficio speciale. L'intesa si intende raggiunta e le autorizzazioni rilasciate ove nessuna motivata osservazione sia ricevuta dall'Ufficio speciale entro trenta giorni dalla trasmissione del programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Presidente: DE MITA

88A2778

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 giugno 1988.

Modificazioni ai decreti ministeriali 29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29 marzo 1988 per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore trimestrali senza indicazione di prezzo base di collocamento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29 marzo 1988 che autorizzano l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

Considerato che in relazione alle esigenze del mercato monetario può rendersi necessario applicare modalità di emissione diverse da quelle fissate nei decreti sopra menzionati;

Decreta:

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse, di durata non superiore a novantasei giorni, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, espletate le operazioni di asta, con apposito decreto verrà indicato il prezzo medio ponderato risultante dall'asta medesima.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali 29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29 marzo 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1988
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 390

88A2805

DECRETO 28 giugno 1988.

Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1988, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Visto il decreto ministeriale n. 453085/37PG del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1988 con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1988 è stato determinato nella misura del 14%;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1988 con il quale è stata rideterminata, nella misura dell'1,50% la commissione onnicomprensiva per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 12,10%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,10% per il semestre luglio-dicembre 1988.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1988 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 13,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2766

DECRETO 28 giugno 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di luglio 1988, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977 e n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 78 del 3 giugno 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 14,10 per cento il tasso di riferimento per il mese di giugno 1988;

Visto il decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,50 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di luglio 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di luglio 1988 è pari al 13,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2767

DECRETO 28 giugno 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre maggio-giugno 1988, nella misura del 12,40%, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 12,95%, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre luglio-agosto 1988, nelle seguenti misure:

11,95% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,70% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2768

DECRETO 28 giugno 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1988 è stato determinato nella misura del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,30% per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1988 è determinato nella misura del 12,70 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2769

DECRETO 28 giugno 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1988, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi sopra menzionate è stato determinato, per l'anno 1988, nella misura dell'1,75 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 6 maggio 1988 con cui è stato fissato nella misura del 12,35% il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1988;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale è stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,75% all'1,45% la cennata commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito agevolato relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1° luglio 1988;

Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi stipulati successivamente al 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre luglio-agosto 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 12,25% per il bimestre luglio-agosto 1988.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,70% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14% per le operazioni di cui al punto *b)*;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2770

DECRETO 28 giugno 1988.

Determinazione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, del tasso massimo di interesse da applicarsi ai mutui stipulati dagli enti locali territoriali a tasso variabile.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;

Visto, in particolare, l'art. 9 dei suddetti decreti-legge, il quale al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili dagli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visti i decreti ministeriali del 27 settembre 1986 e del 17 novembre 1987, con i quali, in attuazione della sopramenzionata normativa, sono state determinate le condizioni e le modalità da applicarsi ai mutui in discorso;

Visto, in particolare, l'art. 3 dei citati decreti ministeriali, il quale, nello stabilire i criteri per la determinazione della misura medesima del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, prevede che detto tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei previsti parametri la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta un commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazoni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988, con cui è stato fissato nella misura del 12,40%, il costo medio della provvista per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1988;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,45%;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni della specie è pari all'11,45 per il semestre luglio-dicembre 1988;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari all'11,45%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per il secondo semestre dell'anno 1988 dell'1,45% il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima del 12,90%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2771

DECRETO 28 giugno 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1988, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto interministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari, a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1988 con il quale è stato stabilito, per il bimestre maggio-giugno 1988, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1988 con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25%;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra per il bimestre luglio-agosto 1988, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui al decreto interministeriale 8 agosto 1986, lettera *a)*, è pari al 10,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre luglio-agosto 1988 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari all'11,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2772

DECRETO 28 giugno 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti il decreto interministeriale n. 177651 ed il decreto ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione è stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90%;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1988, con il quale è stato stabilito, per il bimestre maggio-giugno 1988, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1988 con il quale la cennata commissione onnicomprensiva è stata ridotta per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,90% all'1,80%, per le operazioni di finanziamento relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1° luglio 1988;

Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,90% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi perfezionati successivamente al 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1988, al 12,15%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,95% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,05% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2773

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° luglio 1988.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Lipari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 23 febbraio 1988, n. 3851;

Vista la nota dell'azienda di cura e soggiorno e turismo delle isole Eolie n. 396 del 22 febbraio 1988;

Vista la nota della regione siciliana - assessorato turismo, comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR - n. 3984 in data 18 maggio 1988, con la quale l'assessorato esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di

limitazione dell'afflusso degli autoveicoli, nel periodo 1° luglio-31 agosto 1988, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1988 al 31 agosto 1988 è vietato l'afflusso degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari in comune di Lipari.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire:

1) sulle isole di Vulcano e Filicudi:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti che dimostrino di essere proprietari di case o ai villeggianti che dimostrino di essere in possesso di regolare prenotazione per un soggiorno di almeno trenta giorni o di alloggiare in località ricettive o poste in zone distanti da Vulcano Porto e Filicudi Porto individuate dal comune di Lipari con apposita delibera;

b) i campers, roulottes e caravans i cui proprietari dimostrino di avere regolare prenotazione confermata nei campeggi già esistenti;

2) sulle isole di Stromboli e Panarea gli autoveicoli adibiti a trasporto merci;

3) sull'isola di Lipari le roulottes, campers e caravans che dimostrino di essere in possesso di prenotazione confermata nei campeggi già esistenti;

4) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal terzo comma degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 1° luglio 1988

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

88A2804

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 5 luglio 1988, l'elenco integrativo di quelli pubblicati il 2 luglio 1987 e date successive delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso le istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984:

1) docenti in materie letterarie (codice funzioni 003);
2) insegnanti elementari (codice funzioni 002).

88A2787

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, in data 15 giugno 1988 è stato approvato il nuovo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

88A2784

MINISTERO DEL TESORO

N. 123

Corso dei cambi del 27 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1353,450	1353,450	1353,50	1353,450	1353,450	1353,47	1353,500	1353,450	1353,450	—
Marco germanico	740,700	740,700	741,50	740,700	740,700	740,85	741,010	740,700	740,700	—
Franco francese	219,880	219,880	220,30	219,880	219,880	219,87	219,860	219,880	219,880	—
Fiorino olandese	657,410	657,410	658,10	657,410	657,410	657,45	657,490	657,410	657,410	—
Franco belga	35,373	35,373	35,40	35,373	35,373	35,37	35,380	35,373	35,373	—
Lira sterlina	2295 —	2295 —	2300 —	2295 —	2295 —	2295 —	2295 —	2295 —	2295 —	—
Lira irlandese	1991,600	1991,600	1992 —	1991,600	1991,600	1991,80	1992 —	1991,600	1991,600	—
Corona danese	195,120	195,120	195,30	195,120	195.120	195,13	195,140	195,120	195,120	—
Dracma	9,269	9,269	9,28	9,269	—	—	9,277	9,269	9,269	—
E.C.U.	1536,800	1536,800	1540,50	1536,800	1536,800	1536,90	1537 —	1536,800	1536,800	—
Dollaro canadese	1115,250	1115,250	1118 —	1115,250	1115,250	1115,37	1115,500	1115,250	1115,250	—
Yen giapponese	10,296	10,296	10,31	10,296	10,296	10,29	10,299	10,296	10,296	—
Franco svizzero	894,630	894,630	895 —	894,630	894,630	894,69	894,750	894,630	894,630	—
Scellino austriaco	105,230	105,230	105,35	105,230	105,230	105,27	105,320	105,230	105,230	—
Corona norvegese	204,130	204,130	205 —	204,130	204,130	204,16	204,200	204,130	204,130	—
Corona svedese	215,440	215,440	215,50	215,440	215,440	215,47	215,500	215,440	215,440	—
FIM	312,300	312,300	313,10	312,300	312,300	312,35	312,400	312,300	312,300	—
Escudo portoghese	9,074	9,074	9,10	9,074	9,074	9,08	9,090	9,074	9,074	—
Peseta spagnola	11,197	11,197	11,23	11,197	11,197	11,20	11,205	11,197	11,197	—
Dollaro australiano	1095,750	1095,750	1099 —	1095,750	1095,750	1096 —	1096,250	1095,750	1095,750	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1988

Dollaro USA	1353,475	Lira irlandese	1991,800	Scellino austriaco	105,275
Marco germanico	740,855	Corona danese	195.130	Corona norvegese	204,165
Franco francese	219,870	Dracma	9,273	Corona svedese	215,470
Fiorino olandese	657,450	E.C.U.	1536,900	FIM	312.350
Franco belga	35,376	Dollaro canadese	1115.375	Escudo portoghese	9,082
Lira sterlina	2295 —	Yen giapponese	10.297	Peseta spagnola	11,201
		Franco svizzero	894.690	Dollaro australiano	1096 —

Media dei titoli del 27 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	101,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,075
» » » 18- 3-1987/94	71,375
» » » 21- 4-1987/94	70,900
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,625
» » » TR 2,5% 1983/93	91,700
» » » » ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	99,750
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1- 9-1983/88	100,275
» » » » 1-10-1983/88	100,450
» » » » 15- 7-1985/90	99,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,025
» » » » 1-11-1983/90	101,700
» » » » 18-11-1985/90	99,275
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	101,850
» » » » 17- 1-1986/91	99,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,800
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,700
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	99,650
» » » » 1- 1-1985/92	99,500
» » » » 1- 2-1985/92	98,550
» » » » 18- 4-1986/92	97,475
» » » » 19- 5-1986/92	95,800
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	97,075
» » » » 18- 6-1986/93	94,725
» » » » 17- 7-1986/93	94,450
» » » » 19- 8-1986/93	94,100
» » » » 18- 9-1986/93	94,075
» » » » 20-10-1986/93	95,225
» » » » 18-11-1987/93	95,200
» » » » 1- 2-1985/95	97,025
» » » » 1- 3-1985/95	92,225
» » » » 1- 4-1985/95	91,900
» » » » 1- 5-1985/95	91,975
» » » » 1- 6-1985/95	92,650
» » » » 1- 7-1985/95	94,225
» » » » 1- 8-1985/95	93,225
» » » » 1- 9-1985/95	92,975
» » » » 1-10-1985/95	93,075
» » » » 1-11-1985/95	93,250
» » » » 1-12-1985/95	93,375
» » » » 1- 1-1986/96	94,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94,325
» » » » 1- 2-1986/96	94,675
» » » » 1- 3-1986/96	93,175
» » » » 1- 4-1986/96	92,400
» » » » 1- 5-1986/96	92,550
» » » » 1- 6-1986/96	93,425
» » » » 1- 7-1986/96	94,050
» » » » 1- 8-1986/96	92,650
» » » » 1- 9-1986/96	92,600
» » » » 1-10-1986/96	92,600
» » » » 1-11-1986/96	92,675
» » » » 1-12-1986/96	93,200
» » » » 1- 1-1987/97	93,350
» » » » 1- 2-1987/97	93,200
» » » » 18- 2-1987/97	93,150
» » » » 1- 3-1987/97	92,725
» » » » 1- 4-1987/97	92,225
» » » » 1- 5-1987/97	92,200
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,750
» » » 12,50% 1-11-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,025
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,750
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,800
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,175
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,025
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,300
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	98,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,700
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,825
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,300
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,650
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,350
» » » » 1985/93 9,60%	106,850
» » » » 1985/93 9,75%	106,150
» » » » 1985/93 9,00%	103,850
» » » » 1985/93 8,75%	103,050
» » » » 1986/94 8,75%	103,250
» » » » 1986/94 6,90%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M27068

MINISTERO DEL TESORO

N. 124

Corso dei cambi del 28 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1334,100	1334,100	1334,10	1334,100	1334,100	1334,18	1334,260	1334,100	1334,100	—
Marco germanico	742 —	742 —	742,25	742 —	742 —	741,95	741,910	742 —	742 —	—
Franco francese	220,120	220,120	220,30	220,120	220,120	220,12	220,120	220,120	220,120	—
Fiorino olandese	658,250	658,250	658,75	658,250	658,250	658,20	658,150	658,250	658,250	—
Franco belga	35,433	35,433	35,45	35,433	35,433	35,43	35,434	35,433	35,433	—
Lira sterlina	2302,850	2302,850	2300,75	2302,850	2302,850	2303,15	2303,450	2302,850	2302,850	—
Lira irlandese	1994,200	1994,200	1993 —	1994,200	1994,200	1994,10	1994 —	1994,200	1994,200	—
Corona danese	195,350	195,350	195,50	195,350	195,350	195,13	195,400	195,350	195,350	—
Dracma	9,287	9,287	9,28	9,287	9,287	—	9,285	9,287	9,287	—
E.C.U.	1540 —	1540 —	1541,50	1540 —	1540 —	1540,05	1540,100	1540 —	1540 —	—
Dollaro canadese	1108,550	1108,550	1106 —	1108,550	1108,550	1108,90	1109,250	1108,550	1108,550	—
Yen giapponese	10,235	10,235	10,26	10,235	10,235	10,23	10,242	10,235	10,235	—
Franco svizzero	896,800	896,800	896,50	896,800	896,800	896,75	896,700	896,800	896,800	—
Scellino austriaco	105,435	105,435	105,50	105,435	105,435	105,44	105,457	105,435	105,435	—
Corona norvegese	204,580	204,580	205,75	204,580	204,580	204,66	204,750	204,580	204,580	—
Corona svedese	215,200	215,200	214,95	215,200	215,200	215,23	215,260	215,200	215,200	—
FIM	312,050	312,050	312,40	312,050	312,050	312,27	312,500	312,050	312,050	—
Escudo portoghese	9,076	9,076	9,09	9,076	9,076	9,11	9,150	9,076	9,076	—
Peseta spagnola	11,214	11,214	11,2250	11,214	11,214	11,21	11,209	11,214	11,214	—
Dollaro australiano	1082,500	1082,500	1084 —	1082,500	1082,500	1081,75	1081 —	1082,500	1082,500	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1334,180
Marco germanico	741,955
Franco francese	220,120
Fiorino olandese	658,200
Franco belga	35,433
Lira sterlina	2303,150
Lira irlandese	1994,100
Corona danese	195,375
Dracma	9,286
E.C.U.	1540,050
Dollaro canadese	1108,900
Yen giapponese	10,238
Franco svizzero	896,750
Scellino austriaco	105,446
Corona norvegese	204,665
Corona svedese	215,230
FIM	312,275
Escudo portoghese	9,113
Peseta spagnola	11,211
Dollaro australiano	1081,750

Media dei titoli del 28 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,150
» » » 18- 3-1987/94	71,250
» » » 21- 4-1987/94	70,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,225
» » » 9,50 19- 5-1987/92	95,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,650
» » » » ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	99,750
» » » » 1- 8-1983/88	100,125
» » » » 1- 9-1983/88	100,275
» » » » 1-10-1983/88	100,400
» » » » 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,050
» » » » 1-11-1983/90	101,750
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	101,750
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,500
» » » » 17- 1-1986/91	99,350
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,500
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	98,600
» » » » 18- 4-1986/92	97,300
» » » » 19- 5-1986/92	95,800
» » » » 20- 7-1987/92	97,425
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	97,050
» » » » 1-12-1987/92	96,750
» » » » 18- 6-1986/93	94,725
» » » » 17- 7-1986/93	94,600
» » » » 19- 8-1986/93	94,200
» » » » 18- 9-1986/93	94,150
» » » » 20-10-1986/93	95,200
» » » » 19-12-1986/93	95,500
» » » » 18-11-1987/93	95,200
» » » » 1- 2-1985/95	97,100
» » » » 1- 3-1985/95	92,275
» » » » 1- 4-1985/95	91,875
» » » » 1- 5-1985/95	92,050
» » » » 1- 6-1985/95	92,650
» » » » 1- 7-1985/95	94,300
» » » » 1- 8-1985/95	93,200
» » » » 1- 9-1985/95	92,950
» » » » 1-10-1985/95	93,050
» » » » 1-11-1985/95	93,300
» » » » 1-12-1985/95	93,450
» » » » 1- 1-1986/96	94,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94,375
» » » » 1- 2-1986/96	94,750
» » » » 1- 3-1986/96	93,250
» » » » 1- 4-1986/96	92,350
» » » » 1- 5-1986/96	92,400
» » » » 1- 6-1986/96	93,425
» » » » 1- 7-1986/96	94,075
» » » » 1- 8-1986/96	92,725
» » » » 1- 9-1986/96	92,500
» » » » 1-10-1986/96	92,650
» » » » 1-11-1986/96	92,750
» » » » 1-12-1986/96	93,500
» » » » 1- 1-1987/97	93,300
» » » » 1- 2-1987/97	93,250
» » » » 18- 2-1987/97	93,175
» » » » 1- 3-1987/97	92,600
» » » » 1- 4-1987/97	92,250
» » » » 1- 5-1987/97	92,250
» » » » 1- 6-1987/97	92,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,775
» » » 12,50% 1-11-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,625
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,850
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,150
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,975
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,750
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,800
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,950
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,100
» » » 9,25% 1-10-1990	96,250
» » » 11,50% 1-10-1990	99,775
» » » 9,25% 1-11-1990	96,325
» » » 9,25% 1-12-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,100
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,650
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,825
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,100
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,300
» » » » 1983/90 11,50%	108,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,700
» » » » 1984/92 10,50%	108,500
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	107 —
» » » » 1985/93 9,00%	104,050
» » » » 1985/93 8,75%	103,400
» » » » 1986/94 8,75%	103,650
» » » » 1986/94 6,90%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M28068

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Con decreto 22 giugno 1988 del Ministro del tesoro sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello (Cosenza) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fagnano Castello (Cosenza), in applicazione del combinato disposto dagli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A2797

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 23 giugno 1988, ha nominato il dott. Pietro Grande, commissario straordinario e il prof. dott. Lino di Nardo, l'avv. Vittorio Faccioli e l'avv. Lauro Leporace, membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello (Cosenza) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fagnano Castello (Cosenza), in amministrazione straordinaria.

88A2798

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Con decreto del Ministro del tesoro in data 17 giugno 1988 è stata prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volturara Irpina (Avellino), ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del testo unico delle casse rurali e artigiane e 57 e 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A2790

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Mezzolombardo e Trento

Con deliberazione n. 4297 di data 29 aprile 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 679/34 in comune catastale di Mezzolombardo, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 4568 di data 6 maggio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 938 in comune catastale di Mezzolombardo, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 4569 di data 6 maggio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2691/2 in comune catastale di Trento, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A2799

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221